

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Provincia di Treviso

Regione Veneto

31030 Castello di Godego (TV) - via Marconi n.58 - tel. 0423-761111 fax 0423-761139

Piano di **CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

Legge 26 ottobre 1995, n. 447

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE

ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE

INDICE

Titolo 1

Attività temporanee

- Art. 1 - Campo di applicazione
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Competenze attribuite ai Comuni ex L.447/1995
- Art. 4 – Impianti ed attrezzature
- Art. 5 - Orari
- Art. 6 - Limiti massimi
- Art. 7 - Emergenze

Titolo 2

Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

- Art. 8 - Definizioni
- Art. 9 – Localizzazione, impianti e orari
- Art. 10 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga
- Art. 11 - Poteri del Sindaco

Titolo 3

Sistema sanzionatorio e disposizioni finali

- Art. 12 - Sistema sanzionatorio
- Art. 13 - Misurazioni e controlli
- Art. 14 - Fondo Comunale
- Art. 15 – Disposizioni finali

TITOLO 1

ATTIVITÀ TEMPORANEE

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

- Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico per le attività temporanee. (Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; Legge Regionale 10/05/1999 n.21 “Norme in materia di inquinamento acustico”).

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
- e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive.

ART. 3 - COMPETENZE ATTRIBUITE AI COMUNI EX L. 447/1995

Sono di competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

- a) la classificazione del territorio comunale;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
- c) l'adozione dei piani di risanamento;

- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché' dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 258, e successive modificazioni;
- g) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.
2. I Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera a della Legge 447 del 26/10/1995.

ART. 4 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CE recepite dalla normativa nazionale; per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad es.: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.). Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

ART. 5 - ORARI

Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 7.30 alle ore 19.15, con interruzione pomeridiana dalle ore 12.15 alle 14.00 tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale.

E' disposta la deroga al divieto di accensione di fuochi d'artificio nel territorio comunale, limitatamente alle feste patronali del Comune e Capodanno all'interno degli orari da 22.30 alle ore 2.00.

L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito dalle ore 8.15 alle ore 19.30 con interruzione pomeridiana dalle ore 12.30 alle ore 15.00.

La pubblicità fonica nei centri abitati e nelle strade comunali è consentita previa richiesta dalle ore 8.15 alle 19.30 con interruzione dalle 12.30 alle 15.00 e purché non superi i limiti di emissione di zona.

Le attività sportive, ricreative, ludiche o di intrattenimento rumorose sono consentite dalle ore 8.30 alle ore 23.00 con interruzione dalle 12.30 alle ore 15.00, tenuto conto delle consuetudini locali e tipologie caratteristiche degli insediamenti interessate dall'attività.

Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival, concerti, o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal Sindaco e comunque non possono protrarsi oltre le ore 23.00.

Deroghe possono essere autorizzate dal Sindaco su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato.

ART. 6 - LIMITI MASSIMI

Il limite assoluto da non superare (Leq) è 70 dB(A) salvo il rispetto dei limiti inferiori di area come individuati dal piano comunale. Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività.

ART. 7 - EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

TITOLO 2

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI

ART. 8 - DEFINIZIONI

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 2 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata, allorquando esse si svolgano nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 ottobre e non superino complessivamente le trenta giornate nel periodo considerato.

ART. 9 - LOCALIZZAZIONE, IMPIANTI E ORARI

La localizzazione e gli orari applicabili all'interno delle fasce consentite in relazione alle attività di cui al precedente art. 8 saranno valutati caso per caso, in relazione alle consuetudini locali, al tipo di manifestazione ed al periodo dell'anno in cui si svolge (estivo - invernale), ovvero tali manifestazioni dovranno essere ubicate nelle apposite zone indicate dalla zonizzazione acustica comunale o in zone indicate dall'Amministrazione Comunale.

Potranno essere richieste ai responsabili delle domande di attività presentate particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, e sugli orari tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita delle manifestazioni.

ART. 10 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli artt. precedenti non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nelle concessioni o licenze (schemi allegati).

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, o in caso di attivazione di cantieri edili e stradali, o di attività lavorativa occasionale, che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente Regolamento come previsto anche all'art.4, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo qualora ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel Regolamento dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga motivandone le necessità.

In caso di manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park, ecc., che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici. L'eventuale autorizzazione sarà rilasciata unitamente alla licenza da parte del Sindaco o di un suo delegato tramite attribuzione scritta dell'incarico.

ART. 11 - POTERI DEL SINDACO

Ai sensi dell'art. 9 della legge 26.10.1995 n. 447, e degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e dello Statuto comunale, sono fatti salvi i poteri e le prerogative del Sindaco di stabilire gli orari delle attività rumorose o incombode ovvero qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di determinare tali orari con proprio provvedimento, allorché le circostanze ne determinino la necessità. Inoltre con proprio provvedimento motivato, il Sindaco può ordinare il ricorso a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale delle attività.

TITOLO 3

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12 - SISTEMA SANZIONATORIO

Ai sensi dell'art.10 legge 447/1995 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale per la responsabilità personale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 (€ 1032,91) a lire 20.000.000 (€ 10.329,8).

Ai sensi dell'art.8 legge regionale 21/1999 oltre a quelle previste dall'articolo 10 della legge n. 447/1995 sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative: a) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 900,00; c) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

ART. 13 - MISURAZIONI E CONTROLLI

Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i Comuni si avvalgono dell'ARPAV.

ART. 14 - FONDO COMUNALE

Il trenta per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1,2 e 3 dell'articolo 10 della legge n. 447/1995 è destinato a costituire presso i comuni un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica, dei piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento abroga le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali precedentemente approvati qualora in contrasto con il presente.

- ALLEGATI -

- a) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE ATTIVITÀ IN DEROGA AI VALORI LIMITE DELLE IMMISSIONI SONORE;

Al Sig. Sindaco
Comune di Castello di Godego (TV)

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione ad esercitare attività in deroga ai valori limite delle immissioni sonore – art. 6 L. 447/1995; artt. 7 e 8 L.R. 21/1999, e degli orari - Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose Delibera di C.C. n. xxx del xxxxxxxx (art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto/a..... Nato/a a..... il.....

Residente a..... c.a.p..... Via..... n.....

Tel..... Codice Fiscale.....

In proprio, In qualità di legale rappresentante della Società/Ente/Associazione con sede legale in C.A.P..... Via n.....
Partita IVA/C. F..... consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003,

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. h, della legge 26.10.1995 n. 447 e del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose giusta Delibera di C.C. n. xxx del xxxxxxxx l'autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione per lo svolgimento dell'attività di..... che si svolgerà in Via..... dal..... al..... con il seguente orario.....; ovvero deroga dell'orario di svolgimento delle attività fino alle ore

Si fa presente che l'attività esercitata comporterà l'impiego dei seguenti macchinari e strumentazioni:

- 1:
- 2:
- 3:
- 4:

Allega alla presente richiesta la seguente documentazione:

- schede tecniche dei macchinari/strumentazioni utilizzati;
- previsione dei valori di intensità di immissione sonora;
- relazione sulle misure di mitigazione dell'impatto sonoro;

luogo/ data

Firma

.....

.....
La presente dichiarazione, qualora non presentata personalmente, viene spedita unitamente a copia fotostatica di un documento di identità.
(Art. 38 del DPR 445 del 28/12/ 2000)